g. 30900

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30900** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 24.4.2025 e proposto dal Sig.:

C. N. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30 presso l'avv. Isabella Rago (PEC: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso d'intesa con l'avv. Stabilito Gualtiero Ferrari (pec: gualtiero.ferrari@mantova.pecavvocati.it) per delega in calce al ricorso

contro

MINISTERO DELLA DIFESA

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio delle infermità Omissis ai fini del futuro riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 13.10.2026 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Isabella Rago per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, in congedo per riforma dal 15.11.2007, in date 14.9.2004 e 18.4.2006 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: Omissis. La CMO di Roma ascriveva Omissis alla tabella A categoria ottava e la patologia Omissis alla tabella B.

Con decreto 4330/09 l'Amministrazione comunicava il rigetto della domanda, in conformità con il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente ha contestato il parere in quanto, in particolare, il Comitato non avrebbe valutato il servizio reso dal dipendente e la sua efficienza causale nel determinismo Omissis.

Ha quindi chiesto, previo accertamento medico legale, di dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle infermità Omissis valutando l'ascrivibilità tabellare nella misura che risulterà al termine dell'istruttoria ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si è costituito

in giudizio con memoria depositata il 11.7.2025.

Preliminarmente parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in quanto il ricorrente non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata. Ha, poi, eccepito che il provvedimento di rigetto delle istanze del ricorrente aveva per oggetto il mancato riconoscimento di una causa di servizio e la mancata concessione dell'equo indennizzo manca, quindi, un provvedimento di rigetto del riconoscimento della pensione privilegiata e la relativa istanza amministrativa.

Nel merito ha sostenuto che il provvedimento di rigetto ha natura vincolata al parere reso dal Comitato di Verifica delle cause di servizio.

Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi alla richiesta istruttoria.

In data 2025 il ricorrente ha depositato una memoria insistendo nelle tolte conclusioni.

Con ordinanza n. 36 del 15.10.2025 il Giudice ha incaricato il Collegio Medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei Conti in Roma di rendere un parere sul seguente quesito: "*dica la CML se, sulla base della documentazione e/o dell'eventuale Omissis,* Omissis, *da cui è affetto il sig. C. N. siano ascrivibili a causa o concausa di servizio e, in caso affermativo, quale sia la classifica pensionistica ritenuta equamente ascrivibile a ciascuna delle infermità del ricorrente*".

In data 7.8.2026 il Collegio Medico legale ha depositato il proprio parere.

All'udienza del 13.10.2026 il ricorrente ha insistito nelle proprie difese.

Considerato in

DIRITTO

1. Le eccezioni di difetto di giurisdizione ed inammissibilità del ricorso proposte dal resistente sono infondate. Il ricorrente, infatti, non ha chiesto la liquidazione dell'equo indennizzo, ma il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. In merito la giurisprudenza è costante nell'affermare che "*Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nell'ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di Omissis chiesta …quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata.*" (sez. Lombardia, 23.4.2024 n. 67). Pertanto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato (sez. Lombardia, 25.10.2022 n. 65). Né il ricorso può essere dichiarato

inammissibile, vista la proposizione in sede amministrativa di istanza di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, e la sussistenza dell'interesse ad agire (sez. Lombardia, 23.1.2023 n. 8 e giurisprudenza ivi citata).

2. Nel merito la domanda è parzialmente fondata. Il CML ha espresso il seguente parere: "*sulla base della esigua documentazione in atti comunque idonea, se correttamente interpretata, ad una corretta ricostruzione di carriera è possibile ritenere che la Omissis, Omissis il sig. C. N. è SI dipendente da causa di servizio con esiti stabilizzati e non suscettibili di miglioramento ed equamente ascrivibile alla 8^ categoria di tabella A ad vitam mentre per quanto attiene Omissis, Omissis la stessa NON è dipendente dal servizio svolto, decadendo pertanto la correlata necessità di ascrivibilità tabellare".*

I periti si sono espressi dopo approfonditi accertamenti e, dal punto di vista del nesso causale con l'attività di servizio hanno ritenuto che risultino soddisfatti i criteri medico legali per considerare il servizio concausa *"rilevante, concreta e non meramente occasionale nella genesi e nello sviluppo della patologia a livello Omissis, Omissis, Omissis, Omissis* i periti hanno, invece, ritenuto che non sussista nesso causale con l'attività di servizio, ma che la patologia sia "*verosimilmente riconducibile a fattori comuni, costituzionali, degenerativi o extraprofessionali, non specificamente collegati al servizio ma solo occasionalmente presentatasi durante lo svolgimento dello*

stesso".

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e condivisibile, e le relative risultanze meritano piena adesione.

Il ricorso deve, quindi, essere parzialmente accolto con la dichiarazione che la patologia Omissis è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^ Categoria, Tabella A , annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. La patologia *Omissis* invece, non è riconducibile a causa di servizio e a questo riguardo il ricorso va respinto

Trattandosi di controversia di carattere tecnico, che presenta motivi di incertezza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. C. N. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la patologia Omissis da cui il ricorrente è affetto è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^ Categoria, Tabella A (annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Respinge il ricorso nel resto.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2026.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/10/2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 15/10/2026

Il direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente